

Oggetto: DELIBERAZIONE N. 137/2020/PRSE - COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) - QUESTIONARI RENDICONTI ESERCIZI 2015, 2016, 2017 E 2018 E RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI


Mittente: <abruzzo.controllo@cor-teconticert.it>

Data: 09/07/2020, 16:46

A: <info@pec.comune.sanvalentino.pe.it>, <francesco.dimaio@odceccchieti.it>

Si trasmette, al Rappresentante Legale, al Presidente del Consiglio e all'Organo di Revisione dell'ente, il documento in oggetto.

Comune di San Valentino in A.C.			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2020	IV	06	
Prot.n.	3433	Del	10/07/2020



Distinti saluti.



SEGRETERIA E SERVIZI DI SUPPORTO
Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo

Indirizzo: Via Buccio di Ranallo, 65/A - 67100 L'Aquila
PEC: abruzzo.controllo@cor-teconticert.it

"Nel caso in cui il presente messaggio sia stato ricevuto per errore, si invita a segnalare tale circostanza all'indirizzo del mittente, al fine di evitare ulteriori disagi."

— Allegati: —

Del. n. 137_2020_PRSE_Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).pdf

5,4 MB

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE - arrivo - Prot. 3433/PROT del 10/07/2020 - titolo IV - classe 06



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del 22 giugno 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)**.

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;



visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle "Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata" nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015", successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016";

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018";

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma per l'anno 2020;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e successive modificazioni;



vista l'ordinanza del 16 giugno 2020, n. 27, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015 e 2016 del Comune di **San Valentino in Abruzzo Citeriore** – comune con 1.925 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 28 febbraio 2017, protocollo n. 771 e in data 20 dicembre 2017, protocollo n. 3850, nonché il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2017 e 2018, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 26 settembre 2019, protocollo n. 3597 e in data 14 gennaio 2020, protocollo n. 211.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.


Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore in data 25 maggio 2020, prot. n. 3076, sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018.

Con nota protocollo n. 2819 del 1 giugno 2020, acquisita con protocollo n. 3194, l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. L'articolo 148-*bis* del Tuel ha attribuito incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.




Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, l'articolo 30 della legge n. 161 del 2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla Corte dei conti una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario è comunque funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **San Valentino in Abruzzo Citeriore**, all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che l'Ente presenta un equilibrio di parte corrente positivo per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 (rispettivamente euro 31.594, euro 4.990 ed euro 1.001) mentre registra, nel 2015, un saldo negativo di euro 13.423.

Il Comune non ha mai ricorso all'anticipazione di tesoreria né all'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35 del 2013 ed ha registrato nel quadriennio in esame un fondo di cassa sempre positivo (euro 163.642 nel 2015, euro 694.676 nel 2016, euro 571.032 nel 2017 ed euro 417.704 nel 2018) quantificando sempre la cassa vincolata (euro 8.648 nel 2015 ed euro 25.434 per il successivo triennio, così come chiarito con la suddetta nota).

Si ricorda che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso.



La Sezione rileva, poi, che il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 28 aprile 2015, in cui è emersa una parte disponibile di risultato di amministrazione pari ad euro 39.687.

La Sezione, osserva che l'Ente chiude gli esercizi analizzati sempre con un avanzo di amministrazione dopo aver accantonato, vincolato o destinato quote del risultato di amministrazione.

Il risultato di amministrazione del 2015 è pari ad euro 52.002 con un avanzo di euro 45.239 a seguito dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per euro 6.763.

Il risultato di amministrazione del 2016 è pari ad euro 36.556 con un avanzo di euro 28.402 a seguito dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per euro 8.154.

Il risultato di amministrazione del 2017 è pari ad euro 54.966 con un avanzo di euro 44.438 a seguito dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per euro 10.528.


Il risultato di amministrazione del 2018 è pari ad euro 63.605 con un avanzo di euro 20.442 a seguito dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per euro 30.163 e ad investimenti per euro 13.000.

Alla luce del quadro sopra riportato si ricorda all'Ente la necessità di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la cui adeguata quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa nonché di valutare se sussistano situazioni tali da rendere necessari accantonamenti per eventuali passività potenziali (rischi futuri e indennità di fine mandato del sindaco) o per contenziosi in itinere al fine di evitare che la presenza di oneri futuri, non previsti, possano alterare gli equilibri di una sana gestione finanziaria.

3. Per quanto concerne il FCDE, in base alla documentazione inviata, emerge che le voci prese in considerazione nel calcolo sono le seguenti: IMU, Tari, proventi da acquedotto, canoni di depurazione, fitti dei fabbricati e concessioni edilizie.

Dalla documentazione inviata emerge la seguente situazione:

	2015			2016		
	accantonamento minimo	abbattimento applicato (36%)	FCDE effettivamente accantonato	accantonamento minimo	abbattimento applicato (55%)	FCDE effettivamente accantonato
TARI	1.424,97	0,00	1.424,97	0,00	0,00	0,00
Acquedotto	4.904,99	3.112,90	1.792,09	771,90	347,36	424,54
Fitti fabbricati	7.253,93	4.545,68	2.708,25	7.874,37	2.996,50	4.877,87
Concessioni edilizie	2.326,90	1.489,22	837,68	2.851,94	0,00	2.851,94
Imu accertamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fognature e depurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	15.910,79	9.147,80	6.762,99	11.498,21	3.343,86	8.154,35



	2017			2018		
	accantonamento minimo	abbattimento applicato (70%)	FCDE effettivamente accantonato	accantonamento minimo	abbattimento applicato (85%)	FCDE effettivamente accantonato
TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquedotto	3.967,58	0,00	3.967,58	9.930,64	1.184,35	8.746,29
Fitti fabbricati	3.183,07	0,00	3.183,07	5.735,35	586,22	5.149,13
Concessioni edilizie	3.376,93	0,00	3.376,93	3.823,04	0,00	3.823,04
Imu accertamenti	0,00	0,00	0,00	1.250,33	164,02	1.086,31
Fognature e depurazione	0,00	0,00	0,00	43.030,05	31.672,06	11.357,99
Totali	10.527,58	0,00	10.527,58	63.769,41	33.606,65	30.162,76

Fonte: nota inviata dal Comune.

Giova preliminarmente ricordare, in merito alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che questa Corte ha già più volte avuto modo di evidenziare (*ex plurimis* cfr. in particolare Sez. controllo Lombardia n. 120/2019/PRSE, di seguito riportata) con valutazioni pienamente condivise anche da questa Sezione, che non è corretto applicare il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a consuntivo abbattendo l'accantonamento al 36% (facoltà, al contrario, riconosciuta dal legislatore per il bilancio di previsione 2015), stante la *ratio* dell'istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità (analiticamente disciplinato dall'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 recante il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"). L'accantonamento a FCDE, infatti, ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione...", ma per evitare che entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili, a bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE.

Nel bilancio di previsione, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando "all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti", il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi.



Chiarita la *ratio* del FCDE e, conseguentemente, le modalità fissate "a regime" dal legislatore per calcolarne la consistenza sia a previsione sia a consuntivo, deve, altresì evidenziarsi che l'art. 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha integrato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 prevedendo che *"con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"*. In altri termini, in disparte dagli ulteriori interventi succedutisi nel tempo, già il citato comma 509, limitatamente al bilancio di previsione, consente all'ente locale di scegliere se adeguarsi immediatamente o solo progressivamente alle prescrizioni del principio contabile in materia di FCDE.

Dunque, alla luce sia dell'argomento letterale (la norma da ultimo citata si riferisce solo al bilancio di previsione) sia della particolare rilevanza che ha l'istituto del FCDE nel sistema dei nuovi principi contabili (ossia scongiurare che spese esigibili possano trovare copertura finanziaria in residui attivi di difficile riscossione), si ritiene che negli esercizi 2015/16/17/18, la facoltà dell'ente locale di abbattere la consistenza del FCDE accantonata sul risultato di amministrazione non sia configurabile a consuntivo, quando l'ente medesimo opti per il metodo ordinario di calcolo.

D'altra parte, anche se l'espressione impiegata dal legislatore potrebbe essere fonte di equivoci interpretativi, per giungere ad una soluzione contraria (ossia di acconsentire un abbattimento della consistenza del fondo anche a consuntivo), non appare potersi invocare il DM 20.05.2015, che ha integrato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria aggiungendo l'inciso *"salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio"* alla frase *"(i)n sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio"*.

Infatti, il richiamato inciso deve riferirsi al secondo paragrafo introdotto dal medesimo D.M., laddove, dopo aver effettuato una precisazione sul riaccertamento straordinario, viene sancito che *"(p)er effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti*



di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione, per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità".

In altri termini, si ritiene che l'inciso "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" vada riferito alla facoltà degli enti locali (per il quadriennio 2015-2018) di adottare il c.d. metodo semplificato per la costituzione del FCDE, non alla facoltà - prevista per il medesimo quadriennio - di abbattere (fino alle percentuali indicate per il bilancio di previsione) la consistenza del FCDE a consuntivo calcolato secondo il metodo ordinario.

Tale soluzione trova conferma nel tenore letterale dei successivi paragrafi del principio contabile in esame, laddove, in merito al metodo c.d. semplificato, si afferma che "in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

- | |
|---|
| <p>+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce</p> <p>- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti</p> <p>+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce</p> |
|---|

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

In conclusione, si ritiene che la locuzione "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" - inserita dal D.M. 20.05.2015 - debba intendersi riferita al metodo di calcolo c.d. semplificato (metodo di calcolo eccezionale rispetto a quello previsto "a regime" per il FCDE a consuntivo). Conseguentemente, per l'anno 2016, l'accantonamento del FCDE a rendiconto (calcolato con il metodo ordinario) non può fruire di un abbattimento fino alla misura percentuale indicata dal legislatore con espresso riferimento al bilancio di previsione. Resta inteso, sul piano generale, che, qualora l'ente si avvallesse del c.d. metodo semplificato, "l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce", è quello effettivamente stanziato nel bilancio di previsione che, come detto in precedenza, può giovare delle percentuali di abbattimento di cui si è sin qui detto.



Ne deriva, dunque, alla luce dei principi ora ricordati, che il Comune risulta aver posto in essere un abbattimento a consuntivo non conforme alla disciplina di riferimento, dovendo lo stesso procedere ad una corretta rideterminazione del fondo in esame.

In base alle informazioni riportate nel questionario al rendiconto 2018, si osserva la presenza di un importante *stock* di residui derivanti dai proventi per acquedotto per euro 116.969 e proventi da canoni di depurazione per euro 104.113. L'Ente ha comunicato che il residuo relativo ai proventi per acquedotto è stato interamente incassato mentre quello relativo ai canoni di depurazione è stato incassato per euro 75.511.

Tenuto conto del grado di riscossione, a competenza, del titolo 1 (86,11%) ed in particolar modo del titolo 3 (29,21%) nell'esercizio 2018 e della presenza, nei due suddetti titoli, del 53,91% dei residui totali, si invita l'Ente ad aumentare la capacità di riscossione, utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge.

Parimenti si osserva un basso grado di riscossione del recupero tributario segnale di sofferenza dell'Ente nella riscossione in conto residui, che nell'esercizio 2018, è stata pari al 73,32% per il titolo 1 e al 66,07% per il titolo 3.

Pertanto, oltre a prestare la massima attenzione ai termini prescrizionali stabiliti per legge per le singole voci di entrata, si invita l'Ente a valutare l'inserimento di altre posizioni creditorie nel calcolo del FCDE tenuto conto del grado di riscossione evidenziato sul titolo 1 e 3 nonché dei residui generati in annualità antecedenti al 2018.

4. Si osserva, poi, che l'Ente ha provveduto alla trasmissione delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 41 del 22 dicembre 2018 e n. 34 del 16 dicembre 2019 relative alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, rispettivamente al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con eshaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. aut. n. 19 del 2017.

Le partecipazioni dirette detenute dall'Ente sono:

- A.C.A. in house providing con una quota di partecipazione del 1,45%;
- Ambiente S.p.a. con una quota di partecipazione del 0,28%;
- Ecologica Pescarese S.p.a. in liquidazione con una quota di partecipazione del 4,25%;
- Pescara Innova s.r.l. con una quota di partecipazione del 1,00%;
- GAL Terre Pescaresi con una quota di partecipazione del 0,05%.

Fermo restando la messa in liquidazione della società Ecologica Pescarese S.p.a., con le suddette deliberazioni è stata decisa l'alienazione della partecipazione in Pescara Innova s.r.l. ed il mantenimento delle altre tre partecipazioni.



L'Organo di revisione ha evidenziato, nel questionario al rendiconto 2018, che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j del d.lgs. 118 del 2011 non recano la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione in quanto *"l'Ente ha richiesto i dati alle partecipate ai fini dell'asseverazione dei debiti/crediti reciproci ma non ha ricevuto risposte dalla società"*.

Al riguardo si rileva come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

5. Dall'esame congiunto dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione relativi al quadriennio analizzato, sono emerse, inoltre, le seguenti criticità:

1. Partite di giro: si rilevano nell'esercizio 2015, accertamenti e impegni per euro 65.471 a titolo di "somme versate da enti e privati da impiegare" (pag. 29 questionario al rendiconto 2015). I relativi incassi sono pari all'importo accertato mentre si riscontrano pagamenti per euro 27.746. In merito a ciò il Comune ha comunicato la presenza, alla data odierna, di un residuo di euro 20.752 chiarendo che le somme sono relative a *"somme introitate da Ecad per ricoverati in strutture socio-sanitarie, indennità occupazione alloggi ERP, bonifico respinto da riattribuire, erroneo versamento regionale per POU 2009 da restituire, somme versate da Italcementi per decespugliazione della strada Riparo ed altre voci di modesta entità"*.

2. Indice di tempestività dei pagamenti - l'indice ha registrato i seguenti valori:

anno 2015: 6 giorni
 anno 2016: 9 giorni;
 anno 2017: 37 giorni;
 anno 2018: 103 giorni;

Il valore ottenuto nel 2018 secondo la nota inviata dal Comune è dovuto *"a ritardi nella erogazione di fondi regionali e/o statali per realizzazione opere pubbliche"*.

Al riguardo l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2018, ha comunicato che *"sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge"*.

Si raccomanda all'Ente di predisporre azioni mirate a ridurre il valore dell'indice riportandolo nei limiti di legge.

Si rileva, poi, che il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore non ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi in esame, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011.



In base alle informazioni riportate nelle relazioni al rendiconto e nella nota inviata, il Comune ha sempre rispettato il limite di legge.

Il Comune, con la suddetta nota, ha dichiarato, inoltre, di non aver adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto legge 78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza che, essendo non direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse che potrebbero, invece, essere destinate a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, che sono, quindi, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa - contabile non discrezionale, rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite, quindi, nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, così, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

P.Q.M.


la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità/irregolarità sopra evidenziate, per l'effetto

DISPONE

- che l'Ente ponga in essere azioni volte alla valutazione di possibili azioni per aumentare la capacità di riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie e alla congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.
- che l'Ente ponga in essere azioni volte alla congrua quantificazione del fondo pluriennale vincolato nonché degli altri fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- che l'Ente rispetti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa;
- che l'Organo di revisione vigili sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.



Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Copia della presente deliberazione sarà comunicata, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE).

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 22 giugno 2020.


Il relatore

Giovanni GUIDA



Il Presidente

Manuela ARRIGUCCI



Depositata in Segreteria il **29 LUG. 2020**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARRIA

